

# Riforma lavoro sportivo: le principali novità

Il 5 settembre 2023 sono entrati in vigore gli ultimi correttivi al testo sulla Riforma del lavoro sportivo.

La riforma del lavoro sportivo, prevista dal Decreto Legislativo del 5 ottobre 2022, cambia la disciplina delle attività secondarie e strumentali delle SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche). In sostanza, il provvedimento opera un riordino e modifica delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, con focus anche sul lavoro sportivo a 360 gradi, integrando quanto già previsto dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 che aveva dato il via alla riforma.

## NOVITÀ 2023 PER LA RIFORMA

Nel 2023 la riforma ha subito delle modifiche. Infatti il Decreto del 5 ottobre è entrato in vigore il 17 novembre 2022 e le misure in materia di rapporto di lavoro si dovevano applicare a partire dal 1° gennaio 2023. Ma il Decreto Milleproroghe 2023 ha spostato l'avvio della riforma al 1° luglio 2023.

La Legge "sposta termini" ha bloccato anche l'avvio, per tutto il 2023, delle novità sul trattamento tributario dei compensi degli sportivi dilettanti.

Con la riforma la quota esclusa dalla base imponibile IRPEF era stata innalzata a 15.000 euro al posto di 10.000. Il provvedimento quindi ha stabilito, per il periodo d'imposta 2023, che la soglia deve essere fissata a 15.000 euro anche se la riforma entra in vigore solo dal 1° luglio;

Il Decreto PA bis convertito in legge e pubblicato in GU il 16 agosto 2023 ha poi previsto che per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito.

Il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.206 del 4-9-2023 in vigore dal 5 settembre 2023, ha stabilito infine le regole transitorie per ASD e SSD, per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni.

Ora, andiamo a vedere, per punti, cosa prevede il nuovo Decreto sulla riforma del lavoro sportivo.

### 1) NUOVE REGOLE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In primo luogo, la riforma amplia la categoria di interesse del comparto sport. La nuova riforma del lavoro sportivo concede finalmente l'iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche alle cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Come stabilito dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120, poi, il testo prevede che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

La cancellazione è prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. I correttivi, poi, intervengono anche sulla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche.

### 2) DESTINAZIONE DEGLI UTILI

La riforma del lavoro sportivo estende, inoltre, la facoltà di auto destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche. Nel testo viene ammessa la ripartizione degli utili, nella misura massima del 50% entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato e dell'80% per quelle che gestiscono impianti e piscine.

Ciò, a differenza di come avveniva fino ad ora che le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovevano destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. La ripartizione è vietata, invece, nei casi di realtà dilettantistiche che

beneficiano dell'agevolazione fiscale della "de-commercializzazione" dei corrispettivi incassati da soci e tesserati, che non possono distribuire utili.

### **3) NOVITÀ PER I LAVORATORI SPORTIVI**

Cambiamenti anche per gli aspetti lavorativi. Il Governo ha ampliato la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive. Tra le nuove figure, vi sono ad esempio manager, addetti agli arbitri, segretari generali e osservatori. Escluse, invece, le figure con ruoli meramente amministrativo gestionali.

Le nuove figure professionali potranno essere qualificati come subordinati, autonomi o Co.Co.Co. Ma, il provvedimento precisa nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Previsto un massimo di 24 ore (inizialmente erano 18 ore settimanali) escluso il tempo delle manifestazioni. Tali collaboratori sono esclusi dagli obblighi INAIL in quanto già coperti dalla tutela dell'obbligo assicurativo della Legge 289 del 2002.

Infine, il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 ha corretto nuovamente il testo prevedendo che ASD, SSD, Federazioni, Discipline sportive associate, associazioni benemerite ed Enti di promozione sportiva, possono utilizzare le prestazioni occasionali.

### **4) OK AL VOLONTARIO SPORTIVO**

Il Decreto definisce anche i parametri della figura del volontario sportivo, con utilizzo di rimborso delle spese documentate. Specificati, poi, i massimali per le spese rimborsabili.

### **5) OK ALL'APPRENDISTATO DAI 15 ANNI IN SU**

La nuova norma consentirà dal 1° luglio 2023, la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni e fino ai 23 anni. Le retribuzioni riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.

In caso di superamento di tale limite, l'importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Per il comparto sportivo, quindi, si tratta di regole speciali.

### **6) NOVITÀ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI**

Il Decreto Legislativo pubblicato in GU prevede delle agevolazioni fiscali e contributive nell'area del dilettantismo, per i lavoratori sportivi e relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale. Tra le novità principali, già di fatto introdotte con l'articolo 35 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 vi sono:

- esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023;
- modifica dell'aliquota contributiva per i dilettanti al 25%, saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31 dicembre 2027;
- esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi, applicabile fino a 5.000 euro di reddito del lavoratore autonomo, contrattualizzato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, per l'area del dilettantismo;
- per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, resta applicabile l'esenzione IRPEF mentre sono dovuti i contributi previdenziali all'INPS. Invece, oltre i 15.000 euro di reddito sarà dovuta sia l'aliquota IRPEF che i contributi previdenziali, sia per l'area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico.
- ai premi riconosciuti ai tesserati dilettanti per risultati nelle competizioni sportive si applica la ritenuta alla fonte del 20%. Prevista l'esenzione dalle ritenute fiscali per i premi sportivi fino a 300 euro, tranne nel caso in cui rientrino nei redditi di lavoro dipendente.

Inoltre, come stabilito dall'Esecutivo, arrivano anche agevolazioni per il mondo dello sport consistenti nell'esenzione IRAP con riferimento ai redditi più bassi. Il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 ha fissato la soglia di esenzione a 85.000 euro.

#### **7) BONUS PER LE ASD E SSD**

Il correttivo approvato ha introdotto un nuovo credito d'imposta per ASD e SSD con volume di ricavi fino a 100.000 euro nel 2022, di misura pari ai contributi previdenziali versati. Per ottenerlo, gli Enti devono essere iscritti nel Registro attività sportive e aver depositato i relativi bilanci nello stesso Registro. Vi aggiorneremo non appena saranno chiariti i dettagli.

#### **8) ABOLITO IL VINCOLO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO**

La nuova riforma del lavoro sportivo prevede l'abolizione del vincolo sportivo dal 1° luglio 2023, nell'area del dilettantismo. Dal punto di vista giuridico, il vincolo sportivo altro non è che quel particolare "limite" che assume il giovane calciatore al momento della firma del tesseramento.

#### **9) NOVITÀ SU CONTROLLI E ASSICURAZIONE**

La nuova riforma sul lavoro sportivo chiarisce che le regole per i controlli sanitari e l'idoneità psicofisica saranno definite da un DPCM specifico (non ancora emanato al momento della stesura di questo articolo) Dunque, non saranno più le federazioni a stabilire modalità e termini.

Invece, in fatto di assicurazione contro gli infortuni, la riforma mette da parte l'INAIL nella determinazione dei premi. Sarà un Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con l'Autorità delegata allo sport a determinarli, senza tener conto dei compensi percepiti. Il testo, infine, stabilisce anche l'obbligo di copertura per responsabilità civile per i volontari.

#### **10) NUOVE REGOLE SUI DIRETTORI DI GARA**

Come deciso dal Governo, il testo semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara. La norma stabilisce che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell'organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro.

Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno, comunque, sempre dovute le comunicazioni al centro per l'impiego entro il 90° giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.